



Servizio Prestazioni
Ufficio Prestazioni Integrative e Firr

**PROGRAMMA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE
DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DI PREVIDENZA**

Anno 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE.....	4
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ	6
CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI.....	7
CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI	9
CONTRIBUTO PER ASILI NIDO	11
PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO	13
PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA	16
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO	19
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI	21
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE	23
CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE	25
EROGAZIONI STRAORDINARIE.....	27
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI	29
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE	36
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO	42
CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLO	44
EROGAZIONE STRAORDINARIA PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI.....	46

PREMESSA

In applicazione del principio di flessibilità che, a norma del D.Lgs 91/2011 regola la gestione della spesa rispetto alla previsione sviluppata, nell'ambito dello stanziamento economico approvato nel budget di ciascun esercizio per le prestazioni di assistenza, eventuali risparmi su singole prestazioni assistenziali potranno essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto di altre prestazioni assistenziali e per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Articolo 1 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 1.000.000,00, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2019 al 31.12.2019, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a € 750,00.

Articolo 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell'evento, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore ad Euro 70.000,00.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Articolo 3 - Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale. Copia della sentenza di adozione dovrà essere prodotta in allegato alla domanda *on line*.

Articolo 4 - Domande

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it o mediante gli istituti di patronato. Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Articolo 5 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 4 è la seguente:

- ✓ Eventuale copia della sentenza di adozione;
- ✓ Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 6 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro un anno dall'evento.

Articolo 7 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER MATERNITÀ

Articolo 8 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa di € 500.000,00, al fine di assistere l'iscritta per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dal completamento della gravidanza, per ogni figlio nato nell'anno 2019, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a € 2.500,00.

Articolo 9 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell'evento, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a 70.000,00. Il contributo è dovuto in caso di parto o di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.

Articolo 10 - Domande

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it o mediante gli istituti di patronato . Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Articolo 11 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro un anno dall'evento.

Articolo 12 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI

Articolo 13 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 100.000,00 allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli iscritti con figli in età scolare, la Fondazione eroga un contributo di un importo pari ad € 300,00 per ogni figlio dell'iscritto, per l'acquisto di testi universitari e scolastici per l'anno di frequenza 2019/2020 per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Articolo 14 - Requisiti

Il contributo è riservato ai seguenti soggetti:

- ✓ Figli di iscritto in attività alla data del 1/9/2019 che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00;
- ✓ Figli di pensionati ENASARCO;
- ✓ Orfani di pensionati ENASARCO;
- ✓ Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione verrà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Articolo 15 - Domande

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it o mediante gli istituti di patronato.

Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Articolo 16 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 15 è la seguente:

- ✓ copia dell'attestato di iscrizione dello studente rilasciato dall'Istituto Scolastico;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 17 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 18 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI

Articolo 19 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 100.000,00, allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 4 a 13 anni che abbiano frequentato per almeno 15 giorni lavorativi - anche non consecutivi - i soggiorni estivi organizzati da strutture pubbliche o private nel periodo estivo da giugno a settembre 2019, un contributo pari alle spese sostenute per l'iscrizione ai soggiorni estivi fino a € 500,00 per nucleo familiare.

Articolo 20 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività alla data di inizio del soggiorno, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.

Articolo 21 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 22 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 21 è la seguente:

- ✓ copia dell'attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla struttura organizzatrice dei soggiorni estivi, pubblica o privata;
- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 23 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 24 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

Articolo 25 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 300.000,00, allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari alle spese sostenute per l'iscrizione agli asili nido fino a € 1.500,00 per nucleo familiare.

Articolo 26 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività al momento dell'evento, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00.

Articolo 27 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello o form elettronico disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 28 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 27 è la seguente:

- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 29 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 30 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge, su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO

Articolo 31 - Oggetto

La Fondazione ENASARCO assegna Premi/Studio agli studenti (iscritti e figli di iscritti) che nell'anno 2018 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master.

I premi studio per l'anno 2019 sono ripartiti come segue:

- 1. n. 450** da Euro **100,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado "Licenza Media" al termine dell'anno scolastico 2017/2018;
- 2. n. 400** da Euro **500,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado "maturità" al termine dell'anno scolastico 2017/2018;
- 3. n. 200** da Euro **700,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" nel corso dell'anno 2018;
- 4. n. 180** da Euro **1.000,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2018;
- 5. n. 1** da Euro **5.000,00** per corsi di specializzazione/master post laurea specialistica anche mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell'anno 2018.

Articolo 32 - Requisiti

I premi studio sono riservati ai seguenti soggetti:

- ✓ Iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico che al 31 dicembre 2018 abbiano una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e siano titolari di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00;
- ✓ Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico che al 31 dicembre 2018 abbiano una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e siano titolari di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00;
- ✓ Figli di pensionati ENASARCO;
- ✓ Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno negli ultimi tre anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia.

I richiedenti dovranno aver conseguito:

- ✓ Diploma conclusivo di un ciclo di studio conseguito nell'anno 2018;
- ✓ Votazione finale così determinata:
 - non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media;
 - non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

Articolo 33 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 34 - Documentazione

Alla domanda dovrà essere allegata:

- ✓ copia del certificato del titolo di studio conseguito;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 35 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2019.

Articolo 36 - Titoli di preferenza

Le borse di studio verranno assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- ✓ lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- ✓ lo stato di orfano di uno dei genitori;
- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato.

Articolo 37 - Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determinazione* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito *www.enasarco.it*) e la modalità di incasso delle somme.

In presenza di risparmi ottenuti a seguito del minor numero di concorrenti risultati vincitori nelle singole graduatorie il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il pagamento dei premi dei concorrenti pretermessi in mancanza dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 36 del Programma in esame.

Articolo 38 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Articolo 39 - Oggetto

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o consulente finanziario o inerenti la previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO assegna n. 10 premi per tesi di laurea, dell'importo di Euro 2.600,00 ciascuno.

I premi potranno essere intitolati a persone che hanno avuto meriti illustri per lo sviluppo della Fondazione nell'attività di agente.

La tesi dovranno avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- ✓ Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
- ✓ Previdenza Enasarco.

Le tesi dovranno essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2018.

Articolo 40 - Requisiti

I premi sono riservati ai seguenti soggetti:

- ✓ Iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico che al 31 dicembre 2018 abbiano una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e siano titolari di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00;
- ✓ Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico che al 31 dicembre 2018 abbiano una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e siano titolari di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00;
- ✓ Figli di pensionati ENASARCO;
- ✓ Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia.

Articolo 41 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 42 - Documentazione

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati:

- ✓ copia della tesi discussa, corredata di un estratto riassuntivo della parte ritenuta più significativa dal candidato, non superiore a quattro pagine dattiloscritte, che sarà oggetto di pubblicazione all'atto della premiazione;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 43 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2019.

Articolo 44 - Commissione

La Commissione aggiudicatrice, sarà composta, dal Presidente e dal Direttore Generale, o loro delegati, e da un funzionario della Fondazione con qualifica di quadro indicato dal Direttore Generale.

Articolo 45 - Valutazione

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PIF, redigerà una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- ✓ Voto di laurea conseguito;
- ✓ Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituiranno, nell'ordine, titoli di preferenza nell'assegnazione dei premi:

- ✓ lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- ✓ lo stato di orfano di uno dei genitori;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato;
- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 46 - Graduatoria

I premi verranno assegnati con *Determina* del Direttore Generale, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente articolo 45. Il Servizio Prestazioni/PIF provvederà a comunicare ai vincitori l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it.) e la modalità per l'acquisizione del premio.

Articolo 47 - Divulgazione

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare totalmente o parzialmente le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Articolo 48 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 200.000,00 la Fondazione eroga ai pensionati ENASARCO, ospitati, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, un contributo pari alle spese sostenute per il soggiorno, fino ad un massimo di € 5.200,00

Il contributo è corrisposto in due semestralità di importo massimo di € 2.600,00.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia inizio dopo il 1° gennaio l'importo verrà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettiva degenza.

Articolo 49 - Requisiti

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o inabilità erogata dall'Enasarco;
- ✓ Non svolgere attività lavorativa comunque retribuita;
- ✓ essere titolari di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 45.000,00;
- ✓ aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Articolo 50 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 51 - Documentazione

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati:

- ✓ Copia della dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato al richiedente, l'ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicato l'entità della quota rimborsata; prima del pagamento del contributo, l'iscritto dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo che attesti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 52 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 53 - Calcolo del contributo

Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni, sempre nel limite massimo di € 5.200 annue ovvero € 2.600,00 semestrale.

Articolo 54 - Decesso

Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso del semestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del beneficiario.

Articolo 55 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI

Articolo 56 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.500.000,00 la Fondazione eroga, agli iscritti i cui figli disabili siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari € 6.000,00 annue.

Articolo 57 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti, di seguito riportati:

- ✓ Essere un agente in attività, alla data dell'evento che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni, o titolare di una pensione diretta Enasarco;
- ✓ essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Articolo 58 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 59 - Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ Copia della certificazione (da non inviare se quella dell'anno precedente sia ancora valida), contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio, riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge 508/1988 (invalidità civile con accompagnamento);
- ✓ Copia del documento di identità valido del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 60 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 61 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE

Articolo 62 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 200.000,00 la Fondazione eroga, ai titolari di pensione di inabilità permanente ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari a € 2.600,00 annue, non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà.

Articolo 63 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- ✓ essere titolare dell' assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1- indennità di accompagnamento);
- ✓ essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 45.000,00.

Articolo 64 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 65 - Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 66 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 67 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Articolo 68 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.000.000,00 nel caso di decesso dell'iscritto, la Fondazione eroga al coniuge superstite o al convivente more uxorio un contributo di importo pari ad euro 1.000,00.

La convivenza more uxorio deve sussistere alla data del decesso dell'iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 Maggio 2016.

In assenza di coniuge superstite o del convivente more uxorio, il contributo potrà essere erogato al tutore di figli minori o a figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro nonché ai figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età.

Articolo 69 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti, alternativi, di seguito riportati:

- ✓ anzianità contributiva dell'agente deceduto di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia;
- ✓ titolarità di pensione ENASARCO da parte dell'agente deceduto, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

Il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00.

Articolo 70 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 71 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 3 è la seguente:

- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018

Articolo 72 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro un anno dall'evento.

Articolo 73 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

EROGAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 74 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.500.000,00 la Fondazione Enasarco dispone erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà nelle particolari situazioni di stato di bisogno di seguito riassunte:

- a) calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento o in quello precedente;
- b) grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, con coinvolgimento di beni immobili e mobili connessi alla vita familiare o professionale dell'iscritto;
- c) spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all'iscritto o ad un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione Enasarco;
- d) spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell'iscritto/pensionato alla Fondazione;
- e) stati di bisogno di eccezionale gravità debitamente documentati.

Il CDA della FONDAZIONE potrà decidere erogazioni straordinarie per casi di particolare gravità.

Articolo 75 - Requisiti

La prestazione è riservata a:

- ✓ agenti in attività o con almeno un mandato aperto fino a 6 mesi prima dalla data di presentazione della domanda, che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni;
- ✓ pensionati Enasarco titolari di un trattamento previdenziale di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente parziale;
- ✓ orfani minorenni di iscritti Enasarco, aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni al momento del decesso.

Il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 45.000,00, ad esclusione delle richieste riguardanti calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento o in quello precedente.

Può essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria per lo stesso evento pregiudizievole. Ad ogni singolo iscritto può essere riconosciuta una sola erogazione per anno solare e fino ad un massimo di tre anni consecutivi.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.

Articolo 76 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 77 - Documentazione

Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione;
- ✓ documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa) purché di entità rilevante;
- ✓ documentazione medica, se collegata alla motivazione della richiesta, esclusa cartella clinica;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018 (non necessario per le calamità naturali).

Solo nei casi di calamità naturali e disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento o in relazione a grave documento economico causato da eventi distruttivi occasionali, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno anche essere presentate:

- ✓ foto di beni mobili e immobili danneggiati;
- ✓ perizie tecniche rilasciate da professionisti pubblici o privati abilitati in relazione ai danneggiamenti subiti;
- ✓ documentazione amministrativa rilasciata dagli Enti locali preposti in merito ai provvedimenti adottati a seguito degli eventi sopra descritti;
- ✓ documentazione inerente a denunce/querele presentate, in merito alla situazione descritta, presso le Autorità di pubblica sicurezza.

La mancata produzione della documentazione richiesta sarà considerata causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta.

Articolo 78 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI

Articolo 79 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.500.000,00 allo scopo di favorire l'ingresso nell'attività di agente di commercio o consulente finanziario anche attraverso l'aggiornamento professionale la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale inerente l'attività di agenzia per gli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.500,00 annue per iscritto.

Le domande presentate eccedenti il budget totale e regionale, saranno valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.

Articolo 80 - Ripartizione contributo

Tenuto conto del numero degli agenti attivi iscritti alla Fondazione e residenti in ciascuna Regione, la spesa complessiva è ripartita su base regionale secondo la seguente tabella:

REGIONE	CONTRIBUTO SPETTANTE
ABRUZZO	€ 36.000,00
BASILICATA	€ 8.000,00
CALABRIA	€ 38.000,00
CAMPANIA	€ 112.000,00
EMILIA ROMAGNA	€ 130.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 29.000,00
LAZIO	€ 134.000,00
LIGURIA	€ 43.000,00
LOMBARDIA	€ 256.000,00
MARCHE	€ 53.000,00
MOLISE	€ 5.000,00
PIEMONTE	€ 123.000,00
PUGLIA	€ 87.000,00
SARDEGNA	€ 35.000,00
SICILIA	€ 100.000,00
TOSCANA	€ 108.000,00
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 21.000,00
UMBRIA	€ 27.000,00
VALLE D'AOSTA	€ 2.000,00
VENETO	€ 153.000,00
Totale complessivo	€ 1.500.000,00

Articolo 81 - Requisiti soggettivi

Il contributo è riservato agli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività, alla data della domanda, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a Euro 70.000,00.

Articolo 82 - Fruizione del contributo

Il contributo agli agenti è erogato per la partecipazione ad uno o più corsi erogati esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 83 avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all'articolo 90 per l'iscrizione all'Università secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 92 o per l'iscrizione a scuole di secondo grado come disciplinato all'articolo 93.

Articolo 83 - Soggetti eroganti la formazione

La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l'ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall'Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
- b) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione;
- c) Certificazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dalla giurisdizione dell'unione Europea e riferita a specifici corsi del soggetto erogante;
- d) Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 84 - Richiesta di accreditamento presso la Fondazione

La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.

I soggetti erogatori, ad esclusione di quelli indicati nell'articolo 83 lettera d), affinché possano ottenere l'accREDITAMENTO presso la Fondazione, devono garantire, alla data della richiesta di accREDITAMENTO, il possesso dei seguenti requisiti:

- a.** assenza di stato di fallimento;
- b.** assenza di liquidazione coatta;
- c.** assenza di concordato preventivo;
- d.** assenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate;

- e. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- g. rispetto delle norme che disciplinano l'eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).

Devono, inoltre, garantire che i docenti utilizzati siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza;
2. incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica, privata o di una associazione inerente la formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Articolo 85 - Verifica requisiti soggetti eroganti la formazione

Il soggetto erogatore, per ottenere l'accreditamento, deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:

- la sussistenza delle condizioni di all'articolo 84;
- l'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate ai fini della certificazione antimafia;
- la regolare iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA con indicazione del numero e della data di iscrizione e, se previsto, l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione completo dei rispettivi dati anagrafici e cariche. Qualora non sussista l'obbligo di iscrizione alla CCIAA il soggetto richiedente, nella persona del legale rappresentante o Presidente, deve darne comunicazione e rilasciare comunque una apposita dichiarazione con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159.

Il soggetto erogatore, all'atto dell'accreditamento, deve, altresì, dichiarare la sede operativa presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente i requisiti dichiarati da rendere disponibile ai fini di eventuali verifiche ispettive proprie o di parte terza.

Deve, altresì, dichiarare, che

- I. I locali delle sedi operative in cui sono erogati i servizi corsuali sono conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili. La documentazione o le perizie tecniche di conformità nelle materie sopra indicate devono essere obbligatoriamente posseduti e resi visibili ad un controllo dell'Ente ENASARCO o ad un suo delegato;
- II. Gli spazi sono idonei alla fruizione dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. Ogni sede operativa, propria o acquisita in affitto, deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo.

Per gli atenei, facoltà o dipartimenti o spin off universitari le dichiarazioni di cui agli articoli 85 e 86 si intendono soddisfatte mediante produzione dichiarazione di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 86 - Registrazione delle presenze

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 83 si impegnano a predisporre e mantenere aggiornato il Registro delle presenze contenente i seguenti campi: Cognome – Nome – Firma in entrata e Firma in uscita – Data – Orario – Contenuti formativi della giornata erogati – Firma del Docente – Firma del responsabile formativo interno.

Viene concesso al corsista una percentuale di assenza sul totale ore corso del 25% pena l'invalidità dell'attestato per l'erogazione del contributo oggetto del presente bando.

Il Corsista non potrà di conseguenza richiedere alla FONDAZIONE ENASARCO il contributo previsto, in caso di assenza per un numero superiore al 25% delle ore previste.

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO e al corsista copia dei registri all'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della esatta procedura operativa.

Articolo 87 - Qualità formativa percepita dai discenti

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 83 si impegnano a somministrare un modulo di Customer Satisfaction ad ogni partecipante (allegato A), in cui si evidenzia il grado qualitativo percepito. In particolare dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

- a) Obiettivi
- b) Logistica
- c) Docenza
- d) Aspettative
- e) Servizi
- f) Consigli

A fine Corso ogni organizzazione dovrà predisporre un "Riesame" completo del Corso effettuato in cui si focalizzano i risultati raggiunti, la soddisfazione dei discenti, l'apprendimento e l'organizzazione generale (allegato B).

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO copia dei moduli di Customer Satisfaction e dei Riesami dell'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della analisi post corso.

Articolo 88 - Attestato di fine Corso

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 83 al termine del corso formativo devono rilasciare un attestato di frequenza a tutti i corsisti che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore.

Dovrà altresì mantenere archiviato su apposito file informatico o documentazione cartacea tutti i nominativi a cui è stato consegnato l'attestato e la documentazione attestante la partecipazione al corso (modulo di richiesta di iscrizione, copia fattura, registro delle presenze con firme di presenza, copia domanda inoltrata dal corsista presso l'ENASARCO per l'accesso al contributo sottoscritto anche dall'ente erogatore ecc.) da fornire, su richiesta, alla FONDAZIONE ENASARCO.

Articolo 89 - Pubblicazione soggetti erogatori

L'elenco dei soggetti erogatori accreditati presso la Fondazione è pubblicato sul sito della Fondazione www.enasarco.it. La pubblicazione evidenzia, ove possibile, i corsi per la platea degli iscritti (partecipanti generici, solo agenti, solo categorie professionali specifiche ecc.).

Articolo 90 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento Professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati, come specificati nell'allegato C:

- Comunicazione ed empowerment personale
- Marketing e tecniche di vendita
- Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.)
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
- Applicazioni informatiche e web-marketing
- Formazione linguistica

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 14.

Sono esclusi i corsi a distanza quali ad esempio i corsi on line, la formazione e-learning ecc.

Sono comunque ammessi i corsi con una quota di *e-learning* non superiore al 20% del monte orario, fermo restando il requisito minimo di 8 ore di formazione in aula.

La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.

Articolo 91 - Importo del contributo

La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta tenuto conto del costo massimo per un'ora di formazione di € 50,00 e nel limite massimo di € 1.500,00 annuo per partecipante.

Articolo 92 - Rimborso tasse universitarie

Il contributo annuo di cui all'articolo 80, può essere erogato anche come rimborso per le tasse di corsi universitari, corsi di perfezionamento universitario e corsi di specializzazione universitaria.

Il rimborso delle tasse dei corsi universitari verrà erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento degli esami relativi all'anno accademico 2018/2019, entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda, qualora si tratti di un corso di laurea con piano di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario.

Il rimborso delle tasse per i corsi di perfezionamento universitario o specializzazione, verrà erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse nonché della presentazione dell'attestato di frequenza o del superamento del corso.

Il contributo può essere erogato anche in caso di iscrizione alle Università telematiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 93 - Rimborso tasse scolastiche

Il contributo annuo di cui all'articolo 80, può essere erogato anche come rimborso per le tasse scolastiche per l'iscrizione a scuole di secondo grado, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento dell'anno scolastico 2018/2019, qualora si tratti di un corso di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario.

Articolo 94 - Domande ed erogazione del contributo

Le domande per l'erogazione del contributo dovranno essere presentate nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata InEnasarco.

La prenotazione del contributo e l'accreditamento dell'ente erogatore deve essere effettuata prima dell'inizio del corso.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi in cui il corso frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti di stanziamento su base regionale previsti all'articolo 80, purché l'inizio del corso, anno accademico o anno scolastico oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione.

In ogni caso il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risulteranno essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare e dai relativi allegati e sarà erogato successivamente alla conclusione del corso, anno accademico o anno scolastico, anche nell'ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2019.

I richiedenti dovranno presentare i documenti necessari per l'attestazione dei requisiti indicati nel presente disciplinare entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione nel modulo di domanda, a

pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell'anno accademico.

Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento su base regionale potranno, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza.

Va allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 95 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE

Articolo 96 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 200.000,00 allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale, la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione per l'attività di agenzia riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.500,00 per iscritto.

Le domande presentate eccedenti il budget totale e regionale, saranno valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.

Articolo 97 - Ripartizione contributo

Tenuto conto del numero degli agenti operanti sotto forma di società di capitale iscritti alla Fondazione e residenti in ciascuna Regione, la spesa complessiva di € 200.000,00 è ripartita su base regionale secondo la seguente tabella:

REGIONE	CONTRIBUTO SPETTANTE
ABRUZZO	€ 4.000,00
BASILICATA	€ 1.000,00
CALABRIA	€ 4.000,00
CAMPANIA	€ 14.000,00
EMILIA ROMAGNA	€ 21.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 4.000,00
LAZIO	€ 22.000,00
LIGURIA	€ 4.000,00
LOMBARDIA	€ 37.000,00
MARCHE	€ 7.000,00
MOLISE	€ 1.000,00
PIEMONTE	€ 13.000,00
PUGLIA	€ 9.000,00
SARDEGNA	€ 6.000,00
SICILIA	€ 12.000,00
TOSCANA	€ 14.000,00
TRENTINO	€ 3.000,00
UMBRIA	€ 3.000,00
VALLE D'AOSTA	€ 1.000,00
VENETO	€ 20.000,00

Articolo 98 - Requisiti

Il contributo è riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in possesso, alla data di presentazione della richiesta del contributo:

- ✓ versamento a fondo assistenza per almeno un anno nell'ultimo triennio e a condizione che i contributi versati a fondo assistenza siano non inferiori all'importo del contributo richiesto per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale;
- ✓ almeno un mandato in essere.

La formazione può essere usufruita esclusivamente dal rappresentante legale della società di capitale o di dipendenti della stessa indicati dal medesimo, in non più di tre per ogni anno solare.

Articolo 99 - Fruizione del contributo

Il contributo agli agenti è erogato per la partecipazione ad uno o più corsi erogati esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 100 e avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all'articolo 106.

Articolo 100 - Soggetti eroganti la formazione

La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l'ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall'Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
- b) Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione;
- c) Certificazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dalla giurisdizione dell'unione Europea e riferita a specifici corsi del soggetto erogante;
- d) Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 101 - Richiesta di accreditamento presso la Fondazione

La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.

I soggetti erogatori, ad esclusione di quelli indicati nell'articolo 100 lettera d), affinché possano ottenere l'accreditamento presso la Fondazione, devono garantire, alla data della richiesta di accreditamento, il possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di stato di fallimento;
- b. assenza di liquidazione coatta;
- c. assenza di concordato preventivo;
- d. assenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate;
- e. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;

- f. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- g. rispetto delle norme che disciplinano l'eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).

Devono, inoltre, garantire che i docenti utilizzati siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Essere in possesso di laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza;
- b) Essere docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica e privata, o di una associazione inerente la formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Articolo 102 - Verifica requisiti soggetti eroganti la formazione

Il soggetto erogatore, per ottenere l'accreditamento, deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:

- la sussistenza delle condizioni di all'articolo 101;
- l'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate ai fini della certificazione antimafia;
- la regolare iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA con indicazione del numero e della data di iscrizione e, se previsto, l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione completo dei rispettivi dati anagrafici e cariche.

Qualora non sussista l'obbligo di iscrizione alla CCIAA il soggetto richiedente, nella persona del legale rappresentante o Presidente, deve darne comunicazione e rilasciare comunque una apposita dichiarazione con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159.

Il soggetto erogatore, all'atto dell'accreditamento, deve, altresì, dichiarare la sede operativa presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente i requisiti dichiarati da rendere disponibile ai fini di eventuali verifiche ispettive proprie o di parte terza.

Deve, altresì, dichiarare, che

- a. I locali delle sedi operative in cui sono erogati i servizi corsuali sono conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili. La documentazione o le perizie tecniche di conformità nelle materie sopra indicate devono essere obbligatoriamente posseduti e resi visibili ad un controllo dell'Ente ENASARCO o ad un suo delegato.
- b. Gli spazi sono idonei alla fruizione dei servizi da parte dell'utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. Ogni sede operativa, propria o acquisita in affitto, deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo.

Nell'ipotesi di ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario le dichiarazioni di cui agli articoli 101 e 102 non devono essere presentate. In tale ipotesi dovrà essere presentata la dichiarazione di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Articolo 103 - Registrazione delle presenze

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 100 si impegnano a predisporre e mantenere aggiornato il Registro delle presenze contenente i seguenti campi: Cognome – Nome – Firma in entrata e Firma in uscita – Data – Orario – Contenuti formativi della giornata erogati – Firma del Docente – Firma del responsabile formativo interno.

Viene concesso al corsista una percentuale di assenza sul totale ore corso del 25% pena l'invalidità dell'attestato per l'erogazione del contributo oggetto del presente bando.

Il Corsista non potrà di conseguenza richiedere alla FONDAZIONE ENASARCO il contributo previsto, in caso di assenza per un numero superiore al 25% delle ore previste.

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO e al corsista copia dei registri all'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della esatta procedura operativa.

Articolo 104 - Qualità formativa percepita dai discenti

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 100 si impegnano a somministrare un modulo di *Customer Satisfaction* ad ogni partecipante (allegato A), in cui si evidenzia il grado qualitativo percepito. In particolare dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

- a) Obiettivi;
- b) Logistica;
- c) Docenza;
- d) Aspettative;
- e) Servizi;
- f) Consigli;

A fine Corso ogni organizzazione dovrà predisporre un "Riesame" completo del Corso effettuato in cui si focalizzano i risultati raggiunti, la soddisfazione dei discenti, l'apprendimento e l'organizzazione generale (allegato B).

I soggetti erogatori accreditati si impegnano, altresì, su richiesta, a fornire alla FONDAZIONE ENASARCO copia dei moduli di *Customer Satisfaction* e dei Riesami dell'ente erogatore durante e/o al termine delle sessioni formative per la verifica della analisi post corso.

Articolo 105 - Attestato di fine Corso

I soggetti erogatori accreditati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 100 al termine del corso formativo devono rilasciare un attestato di frequenza a tutti i corsisti che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore.

Dovrà altresì mantenere archiviato su apposito file informatico o documentazione cartacea tutti i nominativi a cui è stato consegnato l'attestato e la documentazione attestante la partecipazione al corso (modulo di richiesta di iscrizione, copia fattura, registro delle presenze con firme di presenza, copia domanda inoltrata dal corsista presso l'ENASARCO per l'accesso al contributo sottoscritto anche dall'ente erogatore ecc.) da fornire, su richiesta, alla FONDAZIONE ENASARCO.

Articolo 106 - Pubblicazione soggetti erogatori

L'elenco dei soggetti erogatori accreditati presso la Fondazione è pubblicato sul sito della Fondazione www.enasarco.it. La pubblicazione evidenzia, ove possibile, i corsi per la platea degli iscritti (partecipanti generici, solo agenti, solo categorie professionali specifiche ecc.).

Articolo 107 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati, come specificati nell'allegato C:

- Comunicazione ed empowerment personale;
- Marketing e tecniche di vendita;
- Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia;
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL);
- Applicazioni informatiche e web-marketing;
- Formazione linguistica.

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 14.

Sono esclusi i corsi a distanza quali ad esempio i corsi *on line*, la formazione *e-learning* ecc. Sono comunque ammessi i corsi con una quota di *e-learning* non superiore al 20% del monte orario, fermo restando il requisito minimo di 8 ore di formazione in aula.

La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.

Articolo 108 - Importo del contributo

La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta tenuto conto del costo massimo per un'ora di formazione di € 50,00 e nel limite massimo di € 1.500,00 annuo per partecipante.

Articolo 109 - Domande ed erogazione del contributo

Le domande per l'erogazione del contributo dovranno essere presentate nei modi stabiliti dalla Fondazione, previa prenotazione del contributo stesso mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata InEnasarco.

La prenotazione del contributo e l'accreditamento dell'ente erogatore deve essere effettuata prima dell'inizio del corso.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi in cui il corso frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti di stanziamento su base regionale previsti all'art. 97, purchè l'inizio del corso oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione.

In ogni caso il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risulteranno essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare e dai relativi allegati e sarà erogato successivamente alla conclusione del corso, anche nell'ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2019.

I richiedenti dovranno presentare i documenti necessari per l'attestazione dei requisiti indicati nel presente disciplinare entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione nel modulo di domanda, a pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell'anno accademico.

Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento su base regionale potranno, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza.

Articolo 110 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO

Articolo 111 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 700.000,00, la Fondazione Enasarco, allo scopo di favorire il sostegno al reddito a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero, si trovano nella documentata impossibilità a svolgere l'attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l'erogazione di un contributo pari a € 1.500,00.

Articolo 112 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti di seguito riportati:

- a) essere un iscritto in attività, alla data dell'evento, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni;
- b) la temporanea sospensione dell'attività lavorativa deve essere non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere dalla data dell'evento (dal computo dei giorni non si considera il primo);
- c) il termine di cui al punto b) deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio. Pertanto, essa dovrà contenere oltre a tutti i dati generali, propri dei certificati medici, una specifica della diagnosi, delle terapie e dell'eventuale rieducazione, nonché la precisa l'indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, vale dire la durata della incapacità assoluta a svolgere la professione svolta conseguente alla lesione o alla malattia in diagnosi.

Il richiedente potrà usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2019 anche nell'ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri.

Articolo 113 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 114 - Documentazione

Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;

- ✓ certificazione medica di cui ai punti b) e c) dell'articolo 112 (quindi non è necessaria la produzione della cartella clinica);
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Articolo 115 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 116 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione ogni altra documentazione necessaria per la definizione della pratica e di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLO

Articolo 117 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua pari a € 1.000.000,00, la Fondazione, per l'acquisto, il noleggio a lungo termine e il leasing, a far data dal 1° gennaio 2019, di motoveicoli ed autoveicoli a basse emissioni complessive categoria Euro 6, dispone l'erogazione di un contributo pari al 10% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) e fino ad un massimo di € 1.000,00.

Articolo 118 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività, alla data dell'evento, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni e sia titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a 70.000,00.

Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2019 anche nell'ipotesi di più acquisti.

Il contributo viene erogato solo per l'acquisto di veicoli nuovi.

Il contributo non può essere erogato prima del decorso di 4 anni dalla data del precedente contributo erogato.

Articolo 119 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 120 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 119 è la seguente:

- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta, intestato all'iscritto;
- ✓ copia della carta di circolazione del veicolo;
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2018.

Articolo 121 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 122 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

EROGAZIONE STRAORDINARIA PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI

Articolo 123 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di € 200.000,00, la Fondazione Enasarco eroga un contributo straordinario per infortunio, ricoveri o spese mediche documentate per gli iscritti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni.

L'evento per quale l'iscritto presenta istanza di erogazione straordinaria deve rientrare tra gli eventi indennizzabili dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti.

L'importo erogato è pari all'importo previsto dalla richiamata polizza assicurativa.

La prestazione non è cumulabile con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà, riguardante lo stesso evento.

Articolo 124 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia un agente in attività con età superiore ad anni 75 al momento dell'evento, e che al 31 dicembre 2018 abbia una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre anni.

Articolo 125 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Articolo 126 - Documentazione

Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione;
- ✓ documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa) purché di entità rilevante;
- ✓ documentazione medica;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Articolo 127 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 Gennaio 2020.

Articolo 128 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.